

COMUNE DI CHIAVERANO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO: Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2020-art 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n 27/2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventidue**, del mese di **luglio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	No
4. AMATO CRISTINA - Consigliere	Sì
5. ARDISSONO CARLO GIOVANNI - Consigliere	No
6. DI NUZZO GIOVANNA ANGELICA - Consigliere	Sì
7. IANNONE EMILIANO - Consigliere	No
8. LAURIA LUCIANO - Consigliere	Sì
9. MASIERO LORENA - Consigliere	Sì
10. NEKKAZ LEKBIR - Consigliere	Sì
11. VACCARI SIMONA ENRICA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COSTANTINO dott. Giuseppe.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 23 in data 22/07/2020 ad oggetto
“Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2020-art 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n 27/2020. ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto:

“Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2020-art 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n 27/2020.”

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta meritevole di approvazione ;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed Amministrativi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale .
- Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, il Consiglio Comunale, con voti unanimi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.23 DEL 09/07/2020

OGGETTO : Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2020-art 107 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n 27/2020.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti e accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

DATO ATTO che, con l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19; a causa della stessa e delle misure restrittive applicate, infatti, non è stato ancora presentato a questo Comune il piano finanziario da parte del gestore dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 169, legge 296/2006 che stabilisce: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

VISTO altresì il comma 2 del medesimo art. 107 D.L. n. 18/2020 che differisce al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

CONSIDERATO necessario procedere a determinare le rate in acconto TARI dovute per l'anno 2020, in attesa della comunicazione del PEF TARI 2020, da parte del Consorzio Canavesano Ambiente, e della determinazione delle tariffe dovute per l'anno in corso, per evitare di creare all'Ente problemi di cassa, tenuto conto che il servizio gestione rifiuti continua il suo regolare svolgimento;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO opportuno, anche a causa dell'emergenza COVID-19, di dover fissare n. **2 rate con scadenza 30/09/2020 e 30/11/2020**, e tale importo deve essere calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2019;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

VISTO l'art. 106 comma 1 del D.L. 34/2020 *"Al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei Comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di Province e Città Metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città Metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265."*

PRESO ATTO che in data 28/05/2020 è stata erogata una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto pari ad euro 20.344,59

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti riduzioni tariffarie sulla parte fissa e variabile:

- 30 % sulle utenze domestiche;
- 70 % sulle utenze non domestiche che sono rimaste obbligatoriamente chiuse (ad es. ristoranti, alberghi, bar, parrucchieri) a condizione che non siano in situazioni di morosità. In caso di situazioni di morosità la riduzione sarà applicata al 30%;
- 50 % sulle utenze relative alle associazioni a condizione che non siano in situazioni di morosità. In caso di situazioni di morosità la riduzione sarà applicata al 30%;
- 30 % su tutte le altre utenze non domestiche, tranne uffici postali e bancari, farmacie e rivendite di generi alimentari di qualsiasi tipo;
- nessuna riduzione per uffici postali e bancari, farmacie e rivendite di generi alimentari di qualsiasi tipo.

CONSIDERATO che tali riduzioni saranno finanziate con i fondi di cui all'art. 106 comma 1 del D.L. 34/2020 per euro 20.344,59 e per euro 69.000,00 circa tramite applicazione di avanzo disponibile;

PRESO ATTO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2020;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019;
- di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti riduzioni tariffarie sulla parte fissa e variabile:
 - 30 % sulle utenze domestiche;
 - 70 % sulle utenze non domestiche che sono rimaste obbligatoriamente chiuse (ad es. ristoranti, alberghi, bar, parrucchieri) a condizione che non siano in situazioni di morosità. In caso di situazioni di morosità la riduzione sarà applicata al 30%;
 - 50 % sulle utenze relative alle associazioni a condizione che non siano in situazioni di morosità. In caso di situazioni di morosità la riduzione sarà applicata al 30%;
 - 30 % su tutte le altre utenze non domestiche, tranne uffici postali e bancari, farmacie e rivendite di generi alimentari di qualsiasi tipo;
 - nessuna riduzione per uffici postali e bancari, farmacie e rivendite di generi alimentari di qualsiasi tipo.
- di dare atto che tali riduzioni saranno finanziate con i fondi di cui all'art. 106 comma 1 del D.L. 34/2020 per euro 20.344,59 e per euro 69.000,00 circa tramite applicazione di avanzo disponibile;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Il sottoscritto Amministratore competente propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopraesposta.

Chiaverano 09/07/2020

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
Il Sindaco
F.to Fiorentini Maurizio Angelo

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

Chiaverano 09/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
F.to Costantino Dott. Giuseppe

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. si esprime PAREREFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Chiaverano 09/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to Costantino Dott. Giuseppe

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: COSTANTINO dott. Giuseppe

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 29/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 29/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267)

Divenuta esecutiva in data 22-lug-2020

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
